

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2022 nella causa  
n. . R.G.,

rilevato che il e hanno chiesto che  
venga espletata consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 *bis*  
c.p.c., in vista della ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di somme  
corrisposte all'istituto di credito convenuto in relazione a un rapporto di  
mutuo fondiario;

osservato, in particolare, che i ricorrenti lamentano la presenza di costi  
occulti legati al tipo di ammortamento (ammortamento alla francese), la  
incompatibilità tra l'ammortamento alla francese e il tasso variabile, la  
pattuzione di interessi usurari, la applicazione di un ISC superiore rispetto a  
quello indicato e, in generale, la violazione dell'obbligo di trasparenza;

ritenuto che il ricorso *ex art. 696 bis cpc* sia inammissibile quando l'azione  
di merito prospettata dal ricorrente è volta alla ripetizione dell'indebitato, non  
rientrante tra le obbligazioni contrattuali o da fatto illecito alle quali la  
norma circoscrive la consulenza tecnica preventiva (si legga, in senso  
conforme, ordinanza del Tribunale di Bologna del 4.2.2022);

rilevato, sotto un diverso profilo, che la consulenza tecnica preventiva *ex art.*  
*696 bis c.p.c.* finalizzata alla composizione della lite, presupponendo che la  
controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso questioni che  
possono costituire oggetto di consulenza e che una volta acquisite possono  
indurre le parti alla conciliazione, non può essere utilizzato qualora vi siano  
delle contestazioni giuridiche in merito al rapporto non risolvibili dal  
consulente tecnico d'ufficio (si legga, in senso conforme, ordinanza del  
Tribunale di Catanzaro del 31.10.2017);

ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza;

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna e , in via solidale tra loro, alla  
refusione in favore di delle spese di lite, che liquida in  
complessivi € 1 , di cui nulla per spese, oltre spese generali e  
accessori come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 19/12/2022

Il Giudice  
Dott.ssa Silvia Bianchi